SOMET energia s.r.l.
Via G. Testore, 10 - 14055 Costigliole d'Asti (AT)
C.F. e P.IVA 01287460057
Capitale Sociale: 532.875 € i.v.
Tel 0141 96 23 11 - Fax 0141 96 13 55

Condizioni Generali di somministrazione di gas metano 0126

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Somet Energia Srl (in seguito denominato "FORNITORE"), nella sua qualità di società autorizzata alla vendita del gas ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs 164/2000 somministrerà al CLIENTE, che acquisterà dal FORNITORE, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al Punto di Consegna in cui il FORNITORE mette a disposizione del CLIENTE il gas naturale e si identifica, ad ogni effetto, con il limite tra la proprietà pubblica e quella privata, intendendosi private anche le colonne montanti fissate alle facciate degli edifici prospicienti il suolo pubblico (di seguito "Punto di Consegna").

1.2 Il gas naturale verrà somministrato alla pressione e per gli usi indicati nelle Condizioni Particolari di contratto, nelle quali verrà altresì specificata la classe di contatore di cui è dotato il CLIENTE.

1.3 La somministrazione avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).

1.4 Le Condizioni Generali di somministrazione, sono integrate e completate dalla Richiesta di fornitura, dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Particolari. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni delle Condizioni Economiche e delle Condizioni Particolari prevarranno su quelle delle Condizioni Generali di somministrazione.

1.5 Il CLIENTE autocertifica, ai sensi di legge la veridicità ed esattezza dei dati forniti al FORNITORE e dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di Gas con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del FORNITORE.

1.6 Ogni riferimento, nelle presenti Condizioni Generali di somministrazione, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle norme medesime.

1.7 Il CLIENTE attraverso la sottoscrizione della Richiesta di fornitura e delle Condizioni Particolari ha manifestato l'intenzione di acquistare gas naturale dal FORNITORE. In base alle tempistiche stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati dal CLIENTE verso i precedenti fornitori, le somministrazioni da parte del FORNITORE potranno avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della Richiesta.

1.8 Il FORNITORE si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla richiesta di attivazione della fornitura e/o revocare la richiesta di switching nel caso il CLIENTE risulti sospeso per morosità al momento della richiesta medesima e/o risulti precedentemente moroso nei confronti del FORNITORE, nonché per ogni altro giustificato motivo.

Articolo 2 - Distribuzione

2.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 C.C. al FORNITORE affinché questo stipuli in nome proprio e per conto del CLIENTE il contratto per il servizio di distribuzione di gas naturale con il distributore locale.

2.2 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari al fine di cui all'art. 2.1 del presente articolo.

Articolo 3 - Inizio della somministrazione

3.1 La somministrazione di gas naturale, salvo motivato diniego da parte del FORNITORE, avrà inizio in base a quanto indicato nelle Condizioni Economiche Particolari.

3.2 Presupposto per il rispetto della tempistica di avvio della fornitura è la titolarità di un impianto accertato da parte del distributore competente (Del. ARERA 40/04).

3.3 Nel caso in cui il CLIENTE abbia già in essere un contratto di somministratore con altro fornitore, i termini sono quelli previsti dalla normativa in vigore e dal Codice di Rete del Distributore e per le procedure di subentro.

3.4 Con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il CLIENTE dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato al FORNITORE per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.

Articolo 4 - Lettura del contatore

4.1 La lettura del contatore è di competenza del distributore locale: verrà effettuata almeno una volta l'anno, per CLIENTI con consumi fino a 500 mc/anno; almeno una volta ogni 6 (sei) mesi (una nel periodo aprile -ottobre ed una nel periodo novembre-marzo) per i CLIENTI con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 1500 mc/anno; tre volte all'anno (una nel periodo novembre-gennaio, una nel periodo febbraio-aprile ed una nel periodo maggio-ottobre per clienti con consumi superiori a 1.500 mc/anno e sino a 5.000 mc/anno; una volta al mese per i CLIENTI con consumo superiore a 5000 mc/anno

4.2 È facoltà del CLIENTE effettuare l'auto lettura del contatore e comunicarla al FORNITORE nel termine e con le modalità che verranno stabiliti da quest'ultima e comunicati al CLIENTE. L'auto lettura sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal CLIENTE rispetto ai consumi storici dello stesso. L'auto lettura è valida ai fini della fatturazione e conguaglio.

4.3 Per tutta la durata del contratto, il CLIENTE si obbliga ad agevolare l'accesso ai contatori da parte del personale incaricato per la lettura.

Articolo 5 - Modalità di calcolo dei consumi

5.1 Il Consumo di gas naturale viene misurato mediante il contatore ed espresso in metri cubi.

5.2 Fra una lettura o auto lettura e quella successiva, la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE, con conguaglio alla successiva lettura o auto lettura.

5.3 Le prime fatture stimate o in acconto saranno effettuate sulla base dei consumi che il FORNITORE ritiene potranno essere attribuiti al CLIENTE in relazione a quanto indicato nella "Richiesta di fornitura di gas naturale" in ordine alla destinazione d'uso del gas e alla classe di contatore di cui dispone il CLIENTE.

5.4 Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore si è effettivamente sussistito nella prima fattura utile, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Articolo 6 - Condizioni economiche

6.1 Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Particolari ed Economiche

6.2 I corrispettivi previsti dalle condizioni economiche di cui alla Richiesta ed inerenti la fornitura di Gas Naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo per la vendita al dettaglio, b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio e (e) oneri aggiuntivi.
I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al PCS (Potere Calorifico Superiore) effettivo del Gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" determinato dal soggetto competente; il coefficiente "C" non è applicato per i PdR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla delibera ARERA n. 237/00 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il CLIENTE abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore.

6.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti Dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall' ARERA.

6.4 Qualora per qualsiasi motivo il Cliente si trovi fornito dal fornitore di ultima istanza non potrà avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Somet Energia Srl.

Articolo 7 - Oneri fiscali

7.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e del D.P.R. 26/4/86 n. 131 le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e sono quindi assoggettate a Iva. Sono a carico del CLIENTE le imposte sui consumi di gas naturale e l'eventuale addizionale regionale.

7.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o del FORNITORE, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

7.3 Oltre agli importi previsti nel presente contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione alla somministrazione di gas naturale. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione. L'applicazione del trattamento fiscale sarà effettuata dal Fornitore sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal cliente opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi per l'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente al Fornitore. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato deve essere trasmessa dal Cliente al Fornitore esclusivamente ai recapiti indicati da quest'ultimo sul suo portale. In caso di incompletezza, carenza di allegati o di istanza e dichiarazioni allegate non sottoscritte, il Fornitore si vedrà costretto a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, con slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale.

7.4 Il gas consegnato dal Fornitore al Punto di Riconsegna del Cliente sarà utilizzato esclusivamente per alimentare i propri impianti. Non è consentita al Cliente la cessione di gas a terzi o la sua utilizzazione in luoghi diversi da quelli pattuiti. Ai fini dell'applicazione della vigente normativa sulle imposte sul gas immesso in consumo, il Fornitore assoggetterà il gas prelevato dal Cliente alla aliquota corrispondente all'uso dichiarato in base ai documenti previsti dalle norme in materia; per la corretta applicazione di dette disposizioni il Cliente si obbliga a trasmettere al Fornitore nei tempi prescritti tutti gli elementi necessari per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti. Qualora il gas venga impiegato in usi per i quali non è previsto assoggettamento ad imposte e/o è prevista l'applicazione di aliquote di imposta differenziate (ad es.: materia prima, usi civili/industriali, produzione di energia elettrica, ecc.), il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas impiegati negli usi di cui sopra e/o dei quantitativi di energia elettrica prodotti con gas, specificando in questo ultimo caso il quantitativo consumato per uso proprio. Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal Cliente che si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati comunicati.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti

8.1 La fatturazione degli importi dovuti avverrà: con periodicità mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile, con dettaglio giornaliero; per i punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza sarà: almeno quadrimestrale per i clienti con consumo inferiore a 500 smc/anno; bimestrale per i clienti con consumo tra 500 e 5000 smc/anno; mensile per i clienti con consumo uguale o superiore a 5000

8.2 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura avverrà, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alle Delibere dell'Autorità di settore.

8.3 Il CLIENTE può effettuare il pagamento delle fatture del FORNITORE con una delle seguenti modalità: presso tutti gli sportelli bancari o presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato alla fattura, con l'addebito delle vigenti commissioni, oppure domiciliando presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c.

8.4 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato, secondo le modalità ed entro la data di scadenza indicata dalle stesse. Comunque, il termine di pagamento non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla loro data di emissione. Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze di pagamento delle fatture si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

8.5 In presenza di contatore accessibile, il FORNITORE invierà una fattura di conguaglio: almeno una volta l'anno, ai CLIENTI con consumo fino a 500 mc/anno almeno ogni 6 (sei) mesi, ai CLIENTI con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 cm/anno; mentre per i CLIENTI con consumo superiore a 5000 mc/anno le fatture emesse dal FORNITORE saranno sempre calcolate su consumi effettivi. Nel caso in cui non sia disponibile il dato di prelievo il Fornitore si riserva la facoltà di emettere fatture in acconto, sulla base dei dati di prelievo storici del Cliente, che verranno conguagliate alla prima fatturazione utile.

8.6 Nel caso di emissione della bolletta periodica oltre il termine di 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato, il FORNITORE dovrà riconoscere, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico al CLIENTE crescente sulla base dei giorni di ritardo, nella seguente misura:

- 6 € nel caso di un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine dell'emissione delle bollette;
- con una maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo fino ad un massimo di 20€ per ritardi fino a 45 giorni;
- 40 € se il ritardo è compreso tra 46 e 90 giorni;
- 60€ se il ritardo è superiore a 90 giorni.

8.7 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il CLIENTE sia un consumatore ai sensi dell'art. 1496/bis C.C. e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito, Consumatore)

Articolo 9 - Ritardo nel pagamento, sospensione della fornitura, risoluzione del contratto e indennizzi

9.1 Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del CLIENTE, entro i termini di cui al precedente art. 8.4 e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia di cui all'art. 12, il FORNITORE, a far data dal giorno successivo a tale termine, potrà inviare al CLIENTE idonea

SOMET energia s.r.l.
Via G. Testore, 10 - 14055 Costigliole d'Asti (AT)
C.F. e P.IVA 01287460057
Capitale Sociale: 532.875 € i.v.
Tel 0141 96 23 11 - Fax 0141 96 13 55

comunicazione tramite lettera raccomandata semplice o pec, dalla quale decorrerà il termine entro il quale il CLIENTE potrà regolarizzare la propria posizione. Tale termine, in conformità alle delibere dell'ARERA, è di 40 giorni per gli utenti domestici; per tutti gli altri utenti il termine è di 15 giorni. A partire dal 3° giorno successivo rispetto al termine ultimo di pagamento il FORNITORE avrà la possibilità di richiedere la sospensione di fornitura, fermi restando i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere altresì inviata in ogni momento e senza preavviso in caso di accertato prelievo fraudolento di gas naturale.

9.2 In ogni caso, la fornitura non potrà essere sospesa nei seguenti casi:
a) se al cliente non è stata inviata comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti o se non siano state rispettate le tempistiche stabilite dall'ARERA; b) se il pagamento della/e bolletta/e è stato eseguito e dimostrato al FORNITORE nelle modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora; c) ove il corrispettivo dovuto e non versato dal CLIENTE sia inferiore o uguale all'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale o fidejussione bancaria; d) durante i giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; e) CLIENTI definiti come non disalimentabili ai sensi dell'art. 23 All. A Delibera Arera 258/2015; f) se il FORNITORE non ha dato risposta motivata ad un reclamo relativo alla ricostruzione di consumi in seguito al mal funzionamento, accertato dal distributore, del contatore; g) se il mancato pagamento riguarda corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas naturale.

9.3 In caso di sospensione, il contributo di disattivazione e di riattivazione della somministrazione di gas, nel limite del costo per tali operazioni, verrà addebitato dal FORNITORE al CLIENTE nella prima fattura utile.

9.4 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della somministrazione senza che la stessa venga riattivata, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 del C.C.

9.5 I caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto, il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; copia della risoluzione del contratto e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare della morosità del CLIENTE.

9.6 Il CLIENTE ha l'obbligo di consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna. Se il distributore non riesce ad accedere al punto di riconsegna causa la posizione interna alla proprietà del CLIENTE, questi comunica al FORNITORE la fattibilità del taglio della tubazione esterna o colonna di alimentazione del gas. Il CLIENTE viene avvisato di questa possibilità per mezzo raccomandata che riporta i costi che verranno addebitati per il taglio ed eventuale ripristino.

9.7 Il FORNITORE si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i. istruendo la pratica ai fini del corrispettivo di morosità (c.d. CMOR) qualora il CLIENTE risulti essere passato ad altra società di vendita ed essere debitore nei confronti del FORNITORE.

9.8 Nel caso in cui al CLIENTE risulti addebitato un corrispettivo CMOR da una precedente società di vendita, secondo le condizioni previste dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i., il FORNITORE applicherà al CLIENTE, nella prima fatturazione utile, tale corrispettivo.

9.9 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il FORNITORE è tenuto a corrispondere, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa, un indennizzo automatico pari a:

- 30€ per il mancato invio della costituzione in mora;
- 20€ per il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a pagare;
- 20€ per il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio
- 20€ per il mancato rispetto del termine minimo tra il termine ultimo di pagamento e la data di richiesta di sospensione all'impresa della distribuzione.

Nei casi suddetti al CLIENTE non potrà essere chiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

9.10 Qualora il Cliente sia un Consumatore o un Condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal contratto, sarà applicato un interesse di mora su base annua, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Arera 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Qualora il cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura di cui al D.Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

9.11 In caso di lavori programmati sulle condotte, il distributore può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. In tal caso non è riconosciuto al Cliente alcun indennizzo o risarcimento per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas da parte del distributore, per caso fortuito o forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1 lett. a) e b) e 51 della Delibera Arera 574/2013/R/gas. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il cliente di risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Riattivazione

10.1 Per riattivare la fornitura il CLIENTE deve inviare al FORNITORE la richiesta insieme alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella costituzione in mora. Il FORNITORE provvederà ad inviare, ai sensi della delibera ARERA 574/2013 la richiesta di riattivazione al distributore, il quale riattiverà la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della stessa. Qualora la richiesta del CLIENTE giunga oltre le ore 18.00 di lunedì, martedì e mercoledì o le ore 14.00 di giovedì e venerdì, il FORNITORE potrà considerarle come pervenute il giorno successivo.

10.2 Sono posti a carico del CLIENTE tutti i corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura in base ad un preziario stabilito e reso pubblico dal distributore.

Articolo 11 - Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi

11.1 Il CLIENTE potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la somministrazione di gas, secondo le modalità indicate all'art. 11.3 del presente articolo, nei seguenti casi: a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) qualora a seguito del malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al CLIENTE venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore; c) qualora a causa di una o più mancate letture, al CLIENTE dotato di un contatore accessibile sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

11.2 La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).

11.3 Il FORNITORE informerà il CLIENTE della possibilità di ottenere una rateizzazione nella fattura relativa al pagamento rateizzabile. Il CLIENTE, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione al FORNITORE entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a 2.

11.4 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi previsti all'art. 9.1.

Articolo 12 - Garanzia

12.1 Non verrà richiesto deposito cauzionale ai clienti con consumi inferiori a 5000 mc/anno che attivino il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Per tutti gli altri clienti, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione di gas, il FORNITORE ha facoltà di richiedere, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale pari a: € 25,00 (euro venticinque/00) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE, per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. In alternativa, i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno potranno entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto consegnare al FORNITORE una fideiussione di pari importo rilasciata da primario istituto bancario e costituita con l'espressa condizione che l'istituto bancario si obbliga a versare l'importo previsto a semplice richiesta del FORNITORE, senza riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa.

12.2 Il deposito cauzionale (ove richiesto) o la fideiussione verranno trattenuti dal FORNITORE per tutta la durata del contratto e restituiti non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto. Nel primo caso il FORNITORE restituirà al CLIENTE anche gli interessi legali maturati.

12.3 La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per CLIENTI con consumo fino a 5000 mc/anno. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del pagamento delle fatture tramite le modalità di cui sopra il CLIENTE dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto.

12.4 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del FORNITORE della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente.

12.5 In caso di mancato versamento o ricostruzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o ricostruzione della fideiussione da parte del CLIENTE entro i termini previsti, sarà facoltà del FORNITORE sospendere la somministrazione di gas ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 che precede.

Articolo 13 – Recesso e diritto di ripensamento

13.1 Il FORNITORE potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta in ogni caso salvo un preavviso pari a 6 (sei) mesi.

13.2 Il CLIENTE potrà recedere dal contratto, al fine di cambiare fornitore, mediante comunicazione scritta a mezzo di Raccomandata A.R. o avvalendosi del nuovo Fornitore, secondo quanto previsto dalla Delibera della ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i.: nel caso di CLIENTE finale domestico e di CLIENTE finale non domestico alimentato in bassa tensione entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

13.3 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Autorità in ordine al diritto di recesso anticipato (cfr. All. A delibera 144/07 e ss. mm.) rispetto alla data di cessazione dell'efficacia del presente contratto, il FORNITORE ha facoltà di richiedere al CLIENTE un importo corrispondente al volume non ritirato (con riferimento al volume annuo indicato dal CLIENTE nella richiesta di fornitura) a partire dal mese di rescissione fino al termine della fornitura inizialmente pattuita come indicato. L'importo è indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Tale corrispettivo funge da copertura per i costi sostenuti dal FORNITORE per ottenere la capacità sulle reti di distribuzione di gas naturale e per approvvigionare il gas naturale necessario alla fornitura pattuita.

13.4 Nel caso in cui il cliente sia un Consumatore o un Condominio, qualora formuli la proposta di contratto per switch o attivazione fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo al Fornitore ai canali di contatto di cui alle presenti condizioni di contratto. Ai sensi del codice del consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

Articolo 14 - Reclami

14.1 Eventuali reclami potranno essere effettuati utilizzando l'apposito modulo e potrà essere inviato tramite posta elettronica all'indirizzo utenti@sometgas.comt o in formato cartaceo all'indirizzo Somet Energia Srl, Via G. Testore 10, 14055 Costigliole d'Asti - Servizio Clienti. Nei giorni lavorativi, dalle ore 8.30 alle 18.00 è possibile contattare gli operatori di Somet Energia al numero di telefono 0141/962311.

Articolo 15 - Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

15.1 Nel corso di validità del contratto il FORNITORE avrà le facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali dandone comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. La decorrenza partirà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il CLIENTE non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata nella proposta di variazione. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall'ARERA a tutela dei CLIENTI.

15.2 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) la riforma del servizio di tutela (per i clienti domestici); e) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri e quindi aderire a nuove offerte del mercato libero; f) la facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni del servizio di tutela (per i clienti domestici).

15.3 In caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 15.1 e 15.2, il FORNITORE riconoscerà al CLIENTE, nella prima fattura utile un indennizzo automatico pari a € 30,00 (euro trenta/00).

15.4 Quanto previsto al presente articolo non troverà applicazione nel caso di adeguamento automatico previsto all'art. 6.3 che precede.

Articolo 16 - Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami

16.1 Il FORNITORE si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del **(Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale** (Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com, 593/2017/R/com, 39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com, 623/2018/R/com, 184/2020/R/com e 603/2021/R/com

16.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il FORNITORE accrediterà al CLIENTE finale l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

SOMET energia s.r.l.
Via G. Testore, 10 - 14055 Costigliole d'Asti (AT)
C.F. e P.IVA 01287460057
Capitale Sociale: 532.875 € i.v.
Tel 0141 96 23 11 - Fax 0141 96 13 55

16.3 Il FORNITORE si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a fatture già pagate, entro 90 giorni solari, ovvero di 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

16.4 In caso di reclamo il FORNITORE invia al CLIENTE una risposta motivata non oltre 40 giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

16.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 16.3 e 16.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 25 euro. L'indennizzo sarà di 50 (cinquanta) 40 (quaranta) euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio di quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di 75 (settantacinque) 60 (sessanta) se avviene oltre un tempo triplo di quanto previsto. (cfr. TIQV in vigore dal 23.12.2021)

Articolo 17 - **Divieto di cessione del contratto**

17.1 Il gas naturale oggetto della somministrazione è fornito per gli usi indicati nella richiesta di somministrazione. È vietata la cessione del contratto e la rivendita a terzi del gas somministrato dal FORNITORE. È facoltà del FORNITORE sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 che precede nei casi in cui si riscontrassero utilizzazioni diverse da quelle dichiarate, cessioni di contratto e rivendita a terzi.

Articolo 18 - **Manomissione ai sigilli e captazione fraudolenta**

18.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia apposto dal distributore locale ed essi rimangono di proprietà del distributore locale.

18.2 Il CLIENTE ha l'onere di accettare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva.

18.3 Le manomissioni dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il CLIENTE e alla sospensione della somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 che precede.

18.4 Gli incaricati del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.

Articolo 19 - **Guasto del contatore**

19.1 In caso di mal funzionamento del contatore, il CLIENTE deve comunicarlo immediatamente al servizio di segnalazione guasti (indicato in fattura); nel caso in cui l'avaria sia riscontrata dal personale incaricato si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi in base ai volumi storici.

Articolo 20 - **Verifica contatori**

20.1 Il CLIENTE può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze evidenziate nella tabella qui di seguito riportata, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario si procederà alla ricostruzione dei consumi, utilizzando il coefficiente di correzione accertato.

20.2 In caso di richiesta fatta dal CLIENTE, l'onere della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l'eventuale errore è contenuto nei limiti sopra indicati.

Contatori	Norma	Errore % indicativo
Gas	UNI 7988	± 4

Articolo 21 - **Variazioni e dichiarazioni**

21.1 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il FORNITORE potrà sospendere la somministrazione del gas ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.

21.2 Quando il CLIENTE è un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente al FORNITORE eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.

21.3 Se il CLIENTE che sottoscrive il contratto di somministrazione non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura, egli con la sottoscrizione dello stesso sotto la propria responsabilità dà atto che il proprietario ha dato il proprio assenso all'attivazione della fornitura.

Articolo 22 – **Comunicazioni**

22.1 Ogni comunicazione tra le parti inerente il contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta Somet Energia Srl, Servizio Clienti - Via G. Testore 10, 14055 Costigliole d'Asti.

Articolo 23 - **Limitazione di responsabilità**

23.1 In merito all'attività di allacciamento, installazioni e attivazioni svolta dal distributore locale, il FORNITORE, quale società autorizzata alla sola vendita del gas, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del distributore locale e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del Punto di Consegna, e alle attività di competenza del distributore locale e/o del CLIENTE.

23.2 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti del FORNITORE per i casi in cui si verifichino delle interruzioni dell'erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al FORNITORE di provvedere al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al Punto di Consegna.

23.3 Il Gas oggetto del presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazioni di orario. Le eventuali riduzioni/sospensioni della capacità di trasporto da parte del Trasportatore e/o del Distributore si rifletteranno sulla fornitura effettuata dal Fornitore con le modalità ed i criteri stabiliti nei rispettivi Codici di Rete, senza comportare obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento, né costituire motivo di risoluzione del contratto. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attengono esclusivamente al Trasportatore e al Distributore.

Articolo 24 – **Revoca switching**

24.1 Il FORNITORE può revocare la richiesta di switching secondo i tempi, le modalità e gli effetti definiti nell'allegato A alla deliberazione 99/2011/Arg/Gas e s.m.i., avvalendosi della possibilità di esercizio di revoca dello switching; al FORNITORE sono fornite dal distributore le seguenti informazioni: a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta della fornitura per morosità; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quelle eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di switching in corso; d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quelle eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna. Conoscendo tali informazioni il FORNITORE avrà la facoltà di non dare esecuzione al contratto di vendita e farà venir meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore.

Articolo 25 – **Onerosità sopravvenuta**

25.1 Le Parti si danno atto che qualora, per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per effetto di altri eventi sopravvenuti, vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle Parti per la determinazione delle condizioni tecnico economiche pattuite con il presente contratto in modo tale da incidere sostanzialmente sull'equilibrio economico delle rispettive prestazioni, le medesime rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. La rinegoziazione dovrà essere richiesta entro 30 giorni dalla conoscenza e/o conoscibilità dell'evento e concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla Parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto si intende definitivamente risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza di detto termine.

Articolo 26 – **Clausola Risolutiva Espressa**

26.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si intende risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore nei seguenti casi:

a) violazione delle norme di cui al precedente punto 8;
b) alterazione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione di gas non misurato;
c) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente;
d) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive;
e) mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fidejussoria ove richiesta

Articolo 27 – **Integrazioni e modifiche**

27.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative del presente contratto.

Articolo 28 - **Elezione di domicilio e foro competente**

28.1 Il CLIENTE elegge a domicilio, a tutti gli effetti presso l'indirizzo in cui viene effettuata la somministrazione.

28.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà competente, in via esclusiva il Foro di Asti, salvo per il CLIENTE che sia Consumatore, così come definito all'art.8.7 che precede, nei confronti del quale resta ferma la competenza fissata dalle norme generali del CODICE DI PROCEDURA CIVILE e del CODICE DEL CONSUMO.